

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1156 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 1385/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2016 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea ⁽²⁾ (l'«accordo»). La firma dell'accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio ⁽³⁾ e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/730 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) In base ai termini dell'accordo, l'Unione europea è tenuta ad aumentare di 4 766 tonnellate il quantitativo attualmente assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE «Pezzi di galli e di galline della specie *Gallus domesticus*, congelati», voci tariffarie 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70, mantenendo l'attuale dazio contingenziale dello 0 %, e ad aumentare di 610 tonnellate il quantitativo attualmente assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE «Pezzi di tacchine e di tacchini, congelati», voci tariffarie 0207 27 10, 0207 27 20 e 0207 27 80, mantenendo l'attuale dazio contingenziale dello 0 %.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione ⁽⁵⁾ prevede l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari UE per l'importazione di carni di pollame, ivi compreso dal Brasile. È opportuno modificare detto regolamento per tenere conto dei quantitativi aggiuntivi assegnati nell'ambito dell'accordo.
- (4) Per il 2017 i quantitativi aggiuntivi di carni di pollame sono calcolati proporzionalmente, sulla base del quantitativo aggiuntivo annuo assegnato nell'ambito dell'accordo e tenendo conto della data di entrata in vigore dell'accordo stesso.
- (5) L'accordo entra in vigore il 30 giugno 2017. Poiché i contingenti tariffari previsti dall'accordo per le carni di pollame sono gestiti su base trimestrale e il periodo di presentazione delle domande per il trimestre che ha inizio il 1° luglio 2017 sarebbe scaduto al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, i quantitativi aggiuntivi previsti dall'accordo per il 2017 dovrebbero essere messi a disposizione per le domande presentate nel sottoperiodo che ha inizio il 1° ottobre 2017.
- (6) A decorrere dal periodo contingenziale che ha inizio il 1° gennaio 2018 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi aggiuntivi annui di carni di pollame previsti dall'accordo.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 108 del 26.4.2017, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 308 del 16.11.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 108 del 26.4.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 47).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1385/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Per il periodo contingente 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017:**TASSO DI RIDUZIONE DEL DAZIO DOGANALE FISSATO AL 100 %****Pollo***(tonnellate)*

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Quantitativi annui per il 2017	Quantitativo aggiuntivo disponibile per il quarto sottoperiodo contingente nel 2017 (*)
Brasile	1	09.4410	0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70	11 932	2 396

(*) Il quantitativo aggiuntivo è reso disponibile in conformità dell'accordo tra l'Unione europea e il Brasile che entra in vigore il 30 giugno 2017. Tale quantitativo aggiuntivo è calcolato proporzionalmente per il periodo dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 ed è disponibile per le domande di titolo presentate per il sottoperiodo contingente che ha inizio il 1° ottobre 2017.

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Quantitativi annui per il 2017
Thailandia	2	09.4411	0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70	5 100
Altri	3	09.4412	0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70	3 300

Tacchino*(tonnellate)*

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Quantitativi annui per il 2017	Quantitativo aggiuntivo disponibile per il quarto sottoperiodo contingente nel 2017 (*)
Brasile	4	09.4420	0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80	4 300	307

(*) Il quantitativo aggiuntivo è reso disponibile in conformità dell'accordo tra l'Unione europea e il Brasile che entra in vigore il 30 giugno 2017. Tale quantitativo aggiuntivo è calcolato proporzionalmente per il periodo dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 ed è disponibile per le domande di titolo presentate per il sottoperiodo contingente che ha inizio il 1° ottobre 2017.

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Quantitativi annui per il 2017
Altri	5	09.4421	0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80	700
Erga omnes	6	09.4422	0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80	2 485

Per il periodo contingente che ha inizio il 1° gennaio 2018:
TASSO DI RIDUZIONE DEL DAZIO DOGANALE FISSATO AL 100 %

Pollo

(tonnellate)

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Quantitativi annui
Brasile	1	09.4410	0207 14 10	16 698
			0207 14 50	
			0207 14 70	
Thailandia	2	09.4411	0207 14 10	5 100
			0207 14 50	
			0207 14 70	
Altri	3	09.4412	0207 14 10	3 300
			0207 14 50	
			0207 14 70	

Tacchino

(tonnellate)

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Quantitativi annui
Brasile	4	09.4420	0207 27 10	4 910
			0207 27 20	
			0207 27 80	
Altri	5	09.4421	0207 27 10	700
			0207 27 20	
			0207 27 80	
Erga omnes	6	09.4422	0207 27 10	2 485»
			0207 27 20	
			0207 27 80	